

CONVENZIONE CON PRO LOCO PER IL MARKETING E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE E DEL RELATIVO PATRIMONIO CULTURALE 2020

Fra il Comune di Castelletto Sopra Ticino nella persona del Responsabile dell'Area Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero, Turismo,

....., nato a
il residente in

e

la Pro Loco di Castelletto Sopra Ticino, con sede legale in Castelletto Sopra Ticino, Via Gramsci, 12 , rappresentata dal suo Presidente, Sig., nato a

..... il residente in

Premesso che:

- La Regione Piemonte con L.R. 29 agosto 1994 n. 38 riconosce il valore sociale ed il ruolo dell'attività di volontariato volta alla realizzazione di finalità di natura sociale, civile e culturale, salvaguardandone l'autonomia e l'apporto originale e promuove le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, quali espressioni di solidarietà e pluralismo, di partecipazione ed impegno civile;

- La L.R. 7 aprile 2000, n. 36 riconosce e promuove, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione turistica del Piemonte, le associazioni pro loco come associazioni di volontariato che hanno finalità di promozione turistica e di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche dei luoghi su cui insistono

- La presente convenzione si pone i seguenti obiettivi:

1. Valorizzare e promuovere il territorio di Castelletto Sopra Ticino;
2. Contribuire allo sviluppo turistico dello stesso, promuovendo nel qual tempo la divulgazione della cultura in tutte le sue forme, coerentemente con il disposto dell'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana
3. Riconoscere il valore sociale ed il ruolo delle attività di volontariato alla realizzazione di finalità di natura sociale, civile e culturale, salvaguardandone l'autonomia e l'apporto originale, conformemente a quanto definito dalla L.R. 29 agosto 1994 n. 38;
4. Promuovere le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, quali espressioni di solidarietà e pluralismo, di partecipazione e di impegno civile, coerentemente con quanto definito dalla già citata L.R. 29 agosto 1994 n. 38;
5. Valorizzare le libere forme associative, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
6. Realizzare il principio di sussidiarietà, coerentemente con quanto definito dall'art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, come modificato dalla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3
7. Dare attuazione al disposto della Legge regionale n. 11 del 01 agosto 2018, per quanto attiene alla conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale presente sul territorio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto la promozione turistica, il marketing territoriale e la valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, artistiche, sociali, enogastronomiche, nonché del patrimonio culturale immateriale del territorio comunale.

A tal fine la Pro Loco si impegna ad organizzare, nei modi della presente convenzione, nel corso dell'anno 2020 gli eventi di seguito elencati:

- a) Carnevale
- b) Notte Bianca
- c) Halloween
- d) Gonfalone
- e) Eventi Natalizi e/o Presepe vivente

Nella realizzazione delle conseguenti iniziative la Pro Loco Castellettese potrà avvalersi della collaborazione delle realtà associazionistiche locali.

Ciascuna delle parti convenienti (Pro Loco e Comune) sarà, sotto ogni aspetto, responsabile e titolare delle pratiche di propria competenza.

ART. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha durata dalla sua sottoscrizione al 31.12.2020

La presente potrà essere comunque revocata in qualsiasi momento per gravi motivi e/o per pubblico interesse, a giudizio insindacabile dell'Ente Comunale.

ART. 3 ATTIVITA' A CARICO DEL COMUNE

Nell'ambito della presente convenzione, il Comune di Castelletto Sopra Ticino si impegna a:

- Coadiuvare la Pro Loco nella promozione delle iniziative dalla stessa organizzate attraverso la pubblicazione delle stesse sul sito comunale ed attraverso eventuali altre forme di promozione le quali verranno definite nei modi di volta in volta ritenuti più idonei dall'Amministrazione comunale

- Erogare alla Pro Loco di Castelletto la somma massima di euro 6.599,00, a copertura dei costi che la Pro Loco si troverà a sostenere ai fini della presente convenzione.

Il suddetto importo di euro 6.599,00 verrà corrisposto, entro il limite delle spese non coperte da altre entrate, nelle seguenti modalità:

- euro 3.000,00 a titolo di acconto a seguito di sottoscrizione della convenzione
- euro massimi 3.599,00 a copertura delle spese di volta in volta sostenute (fino ad esaurimento dello stanziamento), entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla presentazione, per parte della Pro Loco, delle relative rendicontazioni, da addurre a conclusione di ogni evento. Ogni manifestazione dovrà essere rendicontata nei 30 gg. successivi.

Detta rendicontazione dovrà essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del Presidente, dovrà indicare le entrate e le spese sostenute e dovrà essere corredata dei relativi giustificativi di spesa e dalle attestazioni delle entrate conseguite. Qualora l'erogazione ecceda le spese sostenute, detratte le entrate, la Pro loco sarà tenuta alla restituzione all'Ente dell'eccedenza.

ART. 4 BENEFICI ED ATTIVITA' A CARICO DELLA PRO LOCO

Nell'ambito della presente convenzione, la Pro Loco di Castelletto Sopra Ticino si impegna alla realizzazione del programma di eventi descritto all'art. 1 curando, nel rispetto della vigente normativa, ogni aspetto relativo agli stessi (istruttorie relative alle necessarie autorizzazioni e certificazioni, aspetti organizzativi, fiscali, allestimenti, addobbi, etc..), ad eccezione delle competenze comunali indicate all'art. 3 della presente convenzione.

Per le finalità connesse alla presente convenzione, la Pro Loco potrà usufruire gratuitamente degli spazi e degli impianti Comunali e del contributo indicato al suddetto art. 3.

ART. 5 NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione in tema di convenzioni, di volontariato e di organizzazione di pubblici spettacoli, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Stante il rinvio al 31.03.2020 del termine per l'approvazione del bilancio 2020/2022 con DM 13 dicembre 2019, la realizzazione delle manifestazioni non finanziabili in esercizio provvisorio è subordinata all'approvazione del bilancio 2020_2022 da parte del Consiglio Comunale.

E' facoltà del Comune poter recedere in qualunque momento, per gravi motivi e/o per pubblico interesse, dalla presente convenzione, senza nulla dovere alla Pro Loco, ad eccezione delle spese dalla stessa già sostenute (detratte le eventuali entrate).

Castelletto sopra Ticino, lì

Per la Pro Loco di Castelletto Sopra Ticino

Il Presidente

.....

Per il Comune di Castelletto Sopra Ticino

Il Responsabile dell'Area Cultura, Pubblica
Istruzione, Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero,
Turismo

.....